Numero d'iscrizione

BO00282

Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di revisione presentata in data **30/05/2014** registrata al numero di protocollo **19847/2014**;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna di data **04/11/2014** con la quale l'impresa/Ente **NUOVA SAIMAR SRL** è stata iscritta all'Albo nella categoria **4** classe **E**.
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **04/11/2014** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n. **1849334** del 22/10/2009 per la categoria 4 classe F dalla società **Coface Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: NUOVA SAIMAR SRL
Con Sede a: RAVENNA (RA)
Indirizzo: VIA B. RICASOLI 10
CAP: 48123
C. F.: 01270010398

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante /i)

LUCCHI GIANFRANCO
Codice fiscale: LCCGFR49M22H199X
Carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

LUCCHI GIANFRANCO
codice fiscale: LCCGFR49M22H199X
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - E

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: **BS442MM**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WFOAXXGBFA1P18221
Materiale Pareti: LAMIERA
Spessore: 2 CM
Altezza Sponde: 40 CM
Copertura: NO
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO

Targa: **DN565BP**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WMAH18ZZ98W102375

Targa: **EM689CR**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA1VLJ004077848

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoria:
4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
classe:
E quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

inizio validità: **04/11/2014**
fine validità: **04/11/2019**

Elenco mezzi:

Targa: **BS442MM**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18]

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25]

Targa: **DN565BP**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.13] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.10.02] [16.10.04] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.06] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

[16.07.99] - acque derivanti da attività di lavaggio delle cisterne di mezzi di trasporto (autobotti)

Targa: **EM689CR**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[01.01.02] [01.03.09] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.04] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [10.03.24] [10.03.26]

[10.03.28] [10.04.10] [10.06.10] [10.08.18] [10.08.20] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.10.02] [16.10.04] [17.03.02] [17.05.06] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n. **1849334** del 22/10/2009 dalla società **Coface Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a** a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dal **04/11/2014**.

Art. 6

Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 5 restano valide per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 7
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 06/11/2014

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO00282
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
Visto, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 02/08/2016 registrata al numero di protocollo 29150/2016
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **11/11/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **5** classe **F** dell'impresa/Ente **NUOVA SAIMAR SRL**;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **13/12/2016** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **976148** del 29/11/2016 prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **30987,41** per la categoria **5** classe **F** dell'impresa/Ente **NUOVA SAIMAR SRL**.
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **13/12/2016** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1952172 del 19/12/2011 dalla società Coface Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa / Ente
Denominazione: NUOVA SAIMAR SRL
Con Sede a: RAVENNA (RA)
Indirizzo: VIA B. RICASOLI 10
CAP: 48123
C. F.: 01270010398

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
5 - F

Inizio validità: 30/12/2016
Fine Validità: 30/12/2021

Responsabile/i tecnico/i:

LUCCHI GIANFRANCO
codice fiscale: LCCGFR49M22H199X
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **BS442MM**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WFOAXXGBFA1P18221
Materiale Pareti: LAMIERA
Spessore: 2 CM
Altezza Sponde: 40 CM
Copertura: NO
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO

Targa: **CW482HF**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: A013221RA15

Targa: **DN565BP**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WMAH18ZZ98W102375

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **BS442MM**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[06.01.01*]	[06.01.02*]	[06.01.03*]	[06.01.04*]	[06.01.05*]	[06.01.06*]	[06.02.01*]	[06.02.03*]	[06.02.04*]
[06.02.05*]	[06.03.11*]	[06.04.03*]	[06.04.04*]	[06.04.05*]	[06.05.02*]	[06.07.04*]	[07.01.01*]	[07.01.03*]
[07.01.04*]	[07.01.07*]	[07.01.08*]	[07.01.09*]	[07.01.10*]	[07.01.11*]	[07.02.01*]	[07.02.03*]	[07.02.04*]
[07.02.07*]	[07.02.08*]	[07.02.09*]	[07.02.10*]	[07.02.11*]	[07.02.14*]	[07.02.16*]	[07.03.01*]	[07.03.03*]
[07.03.04*]	[07.03.07*]	[07.03.08*]	[07.03.09*]	[07.03.10*]	[07.03.11*]	[07.04.01*]	[07.04.03*]	[07.04.04*]
[07.04.07*]	[07.04.08*]	[07.04.09*]	[07.04.10*]	[07.04.11*]	[07.04.13*]	[07.06.01*]	[07.06.03*]	[07.06.04*]
[07.06.07*]	[07.06.08*]	[07.06.09*]	[07.06.10*]	[07.06.11*]	[07.07.01*]	[07.07.03*]	[07.07.04*]	[07.07.07*]
[07.07.08*]	[07.07.09*]	[07.07.10*]	[07.07.11*]	[08.01.11*]	[08.01.13*]	[08.01.15*]	[08.01.17*]	[08.01.19*]
[08.01.21*]	[08.03.12*]	[08.03.14*]	[08.03.16*]	[08.03.17*]	[08.03.19*]	[08.04.09*]	[08.04.11*]	[08.04.13*]
[08.04.15*]	[08.04.17*]	[12.01.06*]	[12.01.07*]	[12.01.08*]	[12.01.09*]	[12.01.10*]	[12.01.12*]	[12.01.14*]
[12.01.16*]	[12.01.18*]	[12.01.19*]	[12.01.20*]	[12.03.01*]	[12.03.02*]	[13.01.04*]	[13.01.05*]	[13.01.09*]

[13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*]
[13.03.06*] [13.03.07*] [13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*]
[13.05.02*] [13.05.03*] [13.05.06*] [13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*]
[14.06.02*] [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.02.02*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*]
[16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.05*] [16.05.06*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08*]
[16.07.09*] [16.10.01*] [16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*]
[17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.06.03*] [17.06.05*] [17.09.01*] [19.08.06*] [19.08.07*]
[19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.13.01*]

Targa: **DN565BP**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **CW482HF**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.02.01*] [03.02.02*]
[03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] [05.01.02*] [05.01.03*]
[05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*] [05.01.12*] [05.07.01*]
[06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*]
[06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*]
[06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*] [06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.04*] [07.01.01*] [07.01.03*]
[07.01.04*] [07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.02.07*]
[07.02.08*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*] [07.03.07*] [07.03.08*]
[07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.11*] [07.05.01*]
[07.05.03*] [07.05.04*] [07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.11*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*]
[07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*]
[07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] [08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.14*]
[08.03.16*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] [08.04.15*] [08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*]
[09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] [09.01.13*] [10.01.09*] [10.01.18*] [10.01.20*]
[10.01.22*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.03*] [10.04.07*] [10.04.09*]
[10.05.06*] [10.05.08*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.17*] [10.08.19*] [10.11.09*] [10.11.13*]
[10.11.17*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.14.01*] [11.01.05*] [11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*]
[11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.98*] [11.02.02*] [11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*]
[11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*] [12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.14*] [12.01.18*] [12.01.19*]
[12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*]
[13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*]
[13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.02*] [13.05.03*] [13.05.06*]
[13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] [14.06.02*]
[14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.05.06*]
[16.05.07*] [16.05.08*] [16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.10.01*] [16.10.03*] [17.03.01*]
[17.05.05*] [19.01.06*] [19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.11*] [19.07.02*]
[19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*]
[19.11.05*] [19.11.07*] [19.13.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.26*] [20.01.29*]

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al

precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1952172 del 19/12/2011 dalla società Coface Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dalla data di efficacia del presente provvedimento, salvo che non sia intervenuta nel frattempo la loro scadenza naturale.

Art. 5

Le garanzie finanziarie di cui all''articolo 4 restano valide per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 6

(diniego parziale)

L'istanza di rinnovo nella categoria 5 classe F non viene accolta relativamente al mezzo BS442MM limitatamente ai seguenti codici:
010505* - 010506* - 061302* - 070501* - 070503* - 070504* - 070507* - 070508* - 070509* - 070510* - 070511*
160107* - 160114*
per la seguente motivazione: si ritiene che in base all'attività dichiarata dall'impresa essa non può essere considerata produttore iniziale dei suddetti rifiuti ai sensi dell'Art. 183 comma 1 lettere b del D.Lgs. 152/06.
ed ai seguenti codici:
200121* - 200123* - 200126* - 200129* - 200133* - 200135*
per la seguente motivazione: essi appartengono alla categoria 20 "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata". Con l'iscrizione all'Albo in categoria 5 per il trasporto di rifiuti speciali dei quali l'impresa è produttore iniziale, non è possibile trasportare rifiuti urbani. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani è necessaria l'iscrizione in categoria 1. La Sezione ha conseguentemente rigettato tali codici, (sostenendo che l'impresa abbia erroneamente classificato i rifiuti prodotti dalla propria attività).

Art. 7

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 30/12/2016

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO00282
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;
Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 12/05/2016 registrata al numero di protocollo 17407/2016;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **13/06/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **8** classe **E** dell'impresa/Ente **NUOVA SAIMAR SRL**;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **27/09/2016** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **934904** del 24/08/2016, e successiva appendice n. 1 del 12/09/2016, prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **90000,00** per la categoria **8** classe **E** dell'impresa/Ente **NUOVA SAIMAR SRL** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **27/09/2016** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1942558 del 11/10/2011 per la categoria 8 classe E dalla società Coface Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa
Denominazione: NUOVA SAIMAR SRL
Con Sede a: RAVENNA (RA)
Indirizzo: VIA B. RICASOLI 10
CAP: 48123
C. F.: 01270010398

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi
Classe **E** - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

Inizio validità: 30/09/2016
Fine validità: 30/09/2021

Tipologie di rifiuti gestiti:
- **Pericolosi e Non Pericolosi**

Responsabile/i tecnico/i

LUCCHI GIANFRANCO
codice fiscale: LCCGFR49M22H199X
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - E

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 3

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1942558 del 11/10/2011 dalla società Coface Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dalla data di efficacia del presente provvedimento, salvo che non sia intervenuta nel frattempo la loro scadenza naturale.

Art. 4

Le garanzie finanziarie di cui all''articolo 3 restano valide per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 30/09/2016

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO00282
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell'11 maggio 2005, relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 12/04/2016 registrata al numero di protocollo 13689/2016

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **24/05/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

9 - D

dell'impresa / Ente **NUOVA SAIMAR SRL**

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **27/09/2016** con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/fideiussione bancaria n. **934905** del 24/08/2016, e successiva appendice n. 1 del 12/09/2016, prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **90000,00** per l'attività di bonifica dei siti;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **27/09/2016** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1936229 del 24/08/2011, e successive appendici, per la categoria 9 classe D dalla società Coface Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: NUOVA SAIMAR SRL
Con Sede a: RAVENNA (RA)
Indirizzo: VIA B. RICASOLI 10
CAP: 48123
Codice Fiscale: 01270010398

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **9** attività di bonifica dei siti
Classe **D** importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00

Inizio validità: **30/09/2016**
Fine validità: **30/09/2021**

RESPONSABILI TECNICI:

LUCCHI GIANFRANCO
codice fiscale: LCCGFR49M22H199X
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

9 - D

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Copia autentica del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica di siti oggetto dell'iscrizione.

2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.

4) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 3

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1936229 del 24/08/2011, e successive appendici, dalla società Coface Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dalla data di efficacia del presente provvedimento, salvo che non sia intervenuta nel frattempo la loro scadenza naturale.

Art. 4

Le garanzie finanziarie di cui all''articolo 3 restano valide per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 30/09/2016

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO00282
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2004, n.87);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 marzo 2004, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 01/07/2015 registrata al numero di protocollo 22950/2015;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **31/08/2015** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria/e e classe/i:

10B - D

dell'impresa/Ente **NUOVA SAIMAR SRL**

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **13/10/2015** con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/fideiussione bancaria n. **2097809** del 21/09/2015 prestate da **Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE)** per l'importo di Euro **60000,00** per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **13/10/2015** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1897324 del 05/11/2010, e successive appendici, per la categoria 10B classe D dalla società **Coface Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00018989 00004D0B WDS4R001
00021166 30/08/2015 11:18:46
4578-00088 E7AE1D831755EF5E
IDENTIFICATIVO : 01140862026079
0 1 14 086202 607 9

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

L'impresa:
Denominazione: NUOVA SAIMAR SRL
Con Sede a: RAVENNA (RA)
Indirizzo: VIA B. RICASOLI 10
CAP: 48123
Codice Fiscale: 01270010398

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella/e categoria/e:

10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti: pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto)
Classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00)

L'iscrizione nella categoria **10B** è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria **10A** per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Inizio validità: **13/10/2015**
Fine validità: **13/10/2020**

RESPONSABILI TECNICI:

LUCCHI GIANFRANCO
codice fiscale: LCCGFR49M22H199X
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10B - D

Art. 2
(prescrizioni)

L' impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Copia autentica del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.

2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.

5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.

6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 febbraio 2004.

7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 3

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1897324 del 05/11/2010, e successive appendici, dalla società Coface Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dal **13/10/2015**.

Art. 4

Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 3 restano valide per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 14/10/2015

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)